

XVI Legislatura
Camera dei Deputati – IX Commissione Trasporti
Resoconto di giovedì 10 luglio 2008

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE per l'applicazione di regolamenti relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Atto n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è stato assegnato dalla Presidenza della Camera con riserva, in quanto non risulta corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano. La Commissione potrà quindi avviarne l'esame, ma non concluderlo, prima che sia trasmesso il predetto parere. Invita quindi il deputato PISO a procedere alla relazione introduttiva.

Vincenzo PISO (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2006/22/CE, che introduce norme minime per l'applicazione dei regolamenti 3820/85/CEE e 3821/85/CEE del Consiglio recante disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. La direttiva è ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34 del 2006), il cui articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive riportate in allegato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge comunitaria, qualora il termine di recepimento della direttiva richiamata sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla suddetta legge comunitaria. Si ricorda in proposito che il termine è scaduto il 1° aprile 2007 e che pende procedura di infrazione nei confronti dell'Italia allo stadio di parere motivato ex articolo 226 del Trattato per mancato recepimento. Il decreto, composto da quattordici articoli e da un allegato, contiene norme in materia di controlli relativamente ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, sia su strada che presso la sede delle imprese, la costituzione di un ufficio di coordinamento incaricato di raccogliere ed elaborare le statistiche comunicandole alla Commissione europea ed anche l'adozione di un sistema di classificazione del rischio che porti eventualmente all'incremento del numero dei controlli a carico delle imprese in base alla gravità e alla frequenza delle infrazioni rilevate. Più in dettaglio, l'articolo 1 precisa il contesto normativo comunitario in cui collocare i controlli, definendo che essi riguardano i conducenti, le imprese e i veicoli di

tutte le categorie di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti CEE 3821/85 del Consiglio e del regolamento CE 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Quest'ultimo, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, modifica i regolamenti CEE 3821/85 e CE 2135/98 ed abroga il regolamento CEE 3820/85 del Consiglio. Da ciò discende che i riferimenti normativi contenuti nel testo del decreto differiscono da quelli indicati nella direttiva 2006/22. L'articolo 2 individua, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, le autorità nazionali competenti e le relative funzioni. All'ufficio di coordinamento - inserito nell'ambito della direzione generale del trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - spetta, tra l'altro, la pianificazione strategica delle attività di controllo. Il controllo su strada è pianificato e coordinato dal Ministero dell'interno, mentre quello presso i locali delle imprese dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per ambiti diversi da quelli del decreto restano valide le specifiche, le competenze e le attribuzioni in capo ad altri soggetti. L'articolo 3 (articolo 2 della direttiva) prevede che i controlli siano effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare sarà aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione Europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE. Con lo stesso articolo si determinano, in conformità con le prescrizioni della direttiva (articolo 2, paragrafo 3, comma 3) le percentuali dei controlli da effettuarsi su strada e nei locali delle imprese. Il testo della direttiva prevede che il numero dei controlli da assicurare sia pari all'1 per cento del numero totale dei giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2007 e che dal 1° gennaio 2008 tale numero sarebbe stato incrementato al 2 per cento. Poiché la data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento sarà sicuramente posteriore al 1° gennaio 2008, si è ritenuto di cadenzare direttamente da quella data gli incrementi previsti dalla percentuale del numero dei controlli. Gli articoli 4 e 5 dispongono nel dettaglio l'aumento dei controlli da effettuare rispetto al parco circolante, la determinazione del campione di riferimento e le modalità di raccolta, organizzazione e trasferimento all'ufficio di coordinamento dei dati rilevati, in ossequio alle norme della direttiva che prevedono l'incremento graduale dei controlli. L'articolo 6 disciplina lo svolgimento dei controlli su strada, recependo gli articoli 3 e 4 della direttiva e le disposizioni contenute nel suo allegato I. Il comma 6 innova invece al dettato della direttiva, unificando norme contenute in diverse sue parti e disponendo in merito al modello di lista di controllo, tramite formulario singolo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno. L'articolo 7 detta invece norme riguardo l'applicazione dei controlli presso le imprese e sulla tipologia delle informazioni statistiche raccolte durante le visite ispettive, recependo così, rispettivamente, gli articoli 6 e le parti A e B dell'Allegato I nonché l'articolo 6, comma 1, lettera

b) della direttiva. Anche in questo caso viene predisposta l'adozione di un modello di lista di controllo, con formulario singolo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'articolo infine dispone che l'ufficio di coordinamento comunichi al Ministro del lavoro le imprese italiane da controllare e quelle degli altri Paesi membri imputate di gravi infrazioni sul nostro territorio nazionale, da segnalare alle rispettive autorità competenti. L'articolo 8 mette in capo all'ufficio di coordinamento la conclusione di accordi con le autorità competenti dei Paesi membri l'organizzazione di operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli ex regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/1985. Spettando i controlli su strada in via principale al Ministero dell'interno, è previsto il concerto con le sue strutture all'uopo competenti per la definizione delle modalità operative specifiche. L'articolo 9 disciplina l'adozione di un documento di controllo obbligatorio, relativo alle assenze per malattia dei conducenti, per ferie o per guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione del regolamento CE 561/2006, stabilendo anche le modalità di tenuta, di esibizione nonché le sanzioni previste in caso di infrazione a tali norme. L'articolo 10 reca le modalità dell'acquisizione e la successiva trasmissione dei dati all'interno dei vari uffici di coordinamento dei diversi Stati membri, come disposto dall'articolo 8 della direttiva. Il sistema di classificazione del rischio, disciplinato dall'articolo 9 della direttiva e da attribuire alle imprese sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse, è recepito dal decreto all'articolo 11. In base all'attribuzione del coefficiente di rischio, è calibrata l'effettiva attività di controllo. La definizione di criteri e modalità del sistema di classificazione del rischio è demandata ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'articolo 12 si occupa della formazione periodica degli addetti ai controlli, recependo i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 della direttiva. All'ufficio di coordinamento spettano il compito di predisporre un programma di formazione, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate in ambito comunitario, e l'organizzazione di scambi formativi con gli analoghi organismi di collegamento di altri Paesi membri. Come precisato nella relazione tecnico-finanziaria, tale attività di formazione si svolge all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 13 specifica l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Essendo l'attività di controllo attività istituzionale, gli uffici interessati si avvalgono delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente. In particolare, le funzioni dell'ufficio di coordinamento saranno svolte nell'ambito dell'apposita struttura della Direzione generale del trasporto statale - Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, così come specificato nella relazione tecnico-finanziaria sopra citata. Le norme finali, contenute all'articolo 14, dispongono l'abrogazione del decreto ministeriale 12 luglio 1995, di attuazione della direttiva del Consiglio 88/599/CEE sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione dei regolamenti CEE 3820/85 e 3821/85. In pratica, il presente decreto abroga la normativa interna di riferimento della direttiva 88/599/CEE, a sua volta abrogata dalla 2006/22/CE. Dei tre

allegati contenuti nella direttiva, solo il primo - relativo ai controlli su strada e presso i locali delle imprese - è integralmente riportato nello schema di decreto legislativo all'esame, ad eccezione dei riferimenti al regolamento 3820/85/CEE, abrogato dal 561/2006/CE. Infatti, l'Allegato II riguarda la strumentazione standard che gli organi di controllo italiani hanno (o sono in procinto di avere) in dotazione. L'Allegato III, concernente le infrazioni, è stato ritenuto invece troppo generico e pertanto si è scelto di demandare le relative definizioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e quello del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano.

La seduta termina alle 15.